

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali
e delle Autonomie Locali
Servizio 11°/Elettorale

Palermo, 7 maggio 2008

CIRCOLARE N. 4

(www.regione.sicilia.it/famiglia/elettorale)

Prot. n. 8564

**OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 15/16 - 29/30 GIUGNO 2008 -
COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI.**

Allegati: n. 3

**Alle Prefetture –
Uffici Territoriali del Governo della Sicilia
LORO SEDI**

**Alle CORTI D'APPELLO DI
CALTANISSETTA - CATANIA - MESSINA E
PALERMO**

LORO SEDI

In relazione al D.A. n. 928 dell'11 aprile 2008, con il quale sono stati convocati i comizi per le elezioni amministrative in oggetto, si porta a conoscenza la nuova misura degli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali e si pregano codeste Prefetture di volerne informare le Amministrazioni interessate.

PARTE I - COMPETENZE DOVUTE AL PRESIDENTE ED AI COMPONENTI DEI SEGGI

§ 1 - Onorario fisso dovuto ai componenti degli uffici elettorali di sezione

Per quanto disposto dall'art. 1 della l.r. 12 agosto 1989, n. 18, ai componenti dell'Ufficio elettorale di sezione spetta il seguente onorario fisso, rideterminato per l'anno 2008 con D.P. Reg. n. 9 del 16 gennaio 2008, pubblicato nella G.U.R.S. n. 5 dell'1/02/2008:

**€ 155,92 per il presidente;
€ 126,68 per ciascuno degli scrutatori ed il segretario.**

Inoltre, per quanto disposto dall'art. 2 della l.r. 12 agosto 1989, n. 18, al presidente ed ai componenti dei **seggi speciali** di cui all'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta il seguente onorario fisso, calcolato come sopra:

€ 75,72 per il presidente;

€ 63,72 per ciascuno dei due scrutatori.

Nei comuni in cui si svolgeranno contemporaneamente altre elezioni, i predetti onorari vengono incrementati per ogni elezione oltre la prima, della seguente cifra :

a) **€ 42,60** per il presidente dell'ufficio elettorale di sezione;

b) **€ 26,39** per ciascun scrutatore ed il segretario;

c) **€ 26,39** per il presidente del seggio speciale;

d) **€ 18,61** per ciascuno dei componenti del seggio speciale.

Gli onorari fissi devono essere liquidati dal comune presso il quale è costituito l'ufficio elettorale di sezione.

I suddetti onorari non sono assoggettabili a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali perché costituiscono rimborso spese fisso forfettario (art. 9 della legge 21 marzo 1990, n. 53).

Si precisa che la liquidazione deve essere effettuata su un prospetto conforme all'allegato modello "A".

Le indicazioni di cui alle colonne dal n. 1 al n. 4 del suddetto prospetto devono essere apposte dai presidenti di seggio e servono da base per la liquidazione degli onorari.

L'onere della spesa grava sull'Amministrazione interessata alle elezioni. Nel caso di contemporaneità di elezioni provinciali e comunali, l'onere della spesa graverà per il 50% sulle amministrazioni provinciali e per il 50 % sulle amministrazioni comunali interessate alle consultazioni.

L'onere della spesa graverà, invece, per 1/3 sulle amministrazioni provinciali e per 2/3 sulle amministrazioni comunali interessate alle consultazioni, nel caso di contemporaneità di elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.

Nell'eventualità che si dovesse dar luogo, per la prevista data del 29/30 giugno 2008, alle operazioni di ballottaggio per l'elezione del presidente della provincia regionale e/o del sindaco, gli importi degli onorari da liquidarsi ai componenti degli uffici di sezione saranno equivalenti a quelli previsti per il primo turno di votazione.

L'onorario, essendo corrisposto in misura forfettaria per la specifica funzione di ciascun componente del seggio, è dovuto per intero nel caso in cui sia stata interamente espletata la funzione stessa. Ove, invece, il componente sia stato sostituito nel corso delle operazioni, per qualsiasi motivo, l'onorario deve essere ripartito in proporzione alla durata delle rispettive partecipazioni alle operazioni del seggio.

Inoltre, l'onorario retribuisce tutta l'opera prestata da ciascuno dei componenti di seggio e, quindi, anche quella per l'eventuale recapito dei plichi relativi alle operazioni di seggio.

PARTE II – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI CIRCOSCRIZIONALI E PROVINCIALI, DEGLI UFFICI CENTRALI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO

§ 2 - Trattamento economico del presidente e dei componenti degli uffici elettorali circoscrizionali, del presidente e dei componenti dell'ufficio elettorale provinciale e degli esperti addetti a quest'ultimo ufficio (ELEZIONI PROVINCIALI).

Per quanto disposto dall'art. 1, commi 5, 6 e 7 della l.r. 12 agosto 1989, n. 18, ai componenti degli uffici elettorali circoscrizionali, ai componenti degli uffici elettorali provinciali ed agli esperti è attribuito, oltre al trattamento di missione ove spettante, il seguente trattamento economico, rideterminato con D.P. Reg. n. 9 del 16 gennaio 2008:

Onorario giornaliero fisso

- € 68,38 al presidente, a ciascun componente l'ufficio elettorale circoscrizionale compreso il segretario ex art. 1, comma 5, l.r. 18/1989;
- € 84,57 per il presidente dell'ufficio elettorale provinciale ex art. 1, 6° comma, della l.r. 18/1989;
- € 68,38 per i componenti dell'ufficio elettorale provinciale compreso il segretario ex art. 1, comma 6, l.r. 18/1989;
- € 50,99 per gli esperti addetti all'ufficio elettorale provinciale, quale indennità giornaliera ex art. 1, comma 7, l.r. 18/1989.

Gli onorari giornalieri e gli eventuali trattamenti di missione saranno liquidati dal comune capoluogo della circoscrizione per gli uffici elettorali circoscrizionali, o dal comune capoluogo di provincia per gli uffici elettorali provinciali, non appena i suddetti uffici avranno terminato i lavori.

L'onere della spesa graverà totalmente sull'amministrazione provinciale.

La liquidazione verrà effettuata su un modello conforme all'allegato "B".

§ 3 - Trattamento economico del Presidente e dei componenti degli uffici centrali e dei componenti delle adunanze dei presidenti dei seggi (ELEZIONI COMUNALI ED ELEZIONI CIRCOSCRIZIONALI).

Per quanto disposto dall'art. 1, commi 3 e 4 della l.r. 12 agosto 1989, n. 18, nei comuni con più di una sezione elettorale, ai partecipanti alle adunanze dei presidenti di seggio, nonché ai componenti degli uffici centrali è attribuito, oltre al trattamento di missione ove spettante, il seguente trattamento economico, rideterminato con il citato D.P. Reg. n. 6 del 23 gennaio 2007:

Onorario giornaliero fisso

- € 84,57 per il presidente dell'ufficio centrale ex art. 1, comma 4, l.r. 18/1989;
- € 68,38 per gli altri componenti l'ufficio centrale compreso il segretario ex art. 1, comma 3, l.r. 18/1989;

- € 68,38 per il presidente ed i componenti l'adunanza dei presidenti compreso il segretario ex art. 1, comma 3, l.r. 18/1989.

L'onere della spesa graverà totalmente sull'amministrazione comunale.

I suddetti onorari, come già detto in precedenza, non sono assoggettabili a ritenute fiscali. Gli onorari sopra riportati competono per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei predetti consessi.

I titoli di spesa per la corresponsione dei suddetti onorari dovranno essere corredati dagli:

- 1) atti di nomina dei componenti gli uffici;
- 2) estratti dei verbali relativi alle singole riunioni (art. 2 della l.r. 7 maggio 1977, n. 29);
- 3) certificati attestanti le sedute stesse con l'indicazione dei partecipanti.

Per gli onorari giornalieri e l'eventuale trattamento di missione dovuto ai componenti del seggio chiamati a partecipare all'adunanza dei presidenti di seggio ed ai lavori degli uffici centrali, i comuni devono provvedere a liquidazioni separate da quelle relative alle operazioni dei seggi.

La liquidazione verrà effettuata su un modello conforme all'allegato "C".

PARTE III – TRATTAMENTO DI MISSIONE

§ 4 - Diritto al trattamento di missione - Criteri generali

Ai presidenti dei seggi compete il trattamento di missione quando, per esercitare le funzioni di cui sono investiti, devono recarsi presso seggi elettorali costituiti fuori dalla propria residenza anagrafica, nella quale, per effetto delle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ed al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, si presuppone abbiano la dimora abituale.

Il trattamento di missione compete semprechè esistano le condizioni per la sua attribuzione.

L'art. 4 della legge 13 marzo 1980, n. 70, esenta i presidenti dei seggi elettorali dall'obbligo del rientro giornaliero in sede, disposto per le missioni degli impiegati statali dall'art. 4 della legge 26 luglio 1978, n. 417.

Pertanto, i presidenti dei seggi devono considerarsi continuativamente in missione fino al momento della definizione delle operazioni dell'ufficio elettorale di cui fanno parte, comprendendo in tali fattispecie il tempo necessario per il rientro nella propria sede.

Nel rammentare che l'art. 10 della l.r. 8 febbraio 2007, n. 2, ha soppresso l'indennità di trasferta, si evidenzia che l'art. 43 del D.P.Reg. 22 giugno 2001, n. 10 ed i conseguenti contratti collettivi di lavoro hanno previsto il rimborso della spesa per il pernottamento in albergo di categoria 4 stelle ed il rimborso delle spese per il vitto. I predetti rimborsi vanno effettuati entro i limiti massimi consentiti e, ove ne ricorrano le condizioni, soltanto se documentati da fattura o da ricevuta fiscale rilasciata da esercizio commerciale abilitato all'attività alberghiera e/o di ristoro.

La spesa massima che può essere ammessa a rimborso è stabilita nelle seguenti misure:

a) complessive € 61,10 per due pasti giornalieri (missioni superiori alle 12 ore); detto importo compete nella misura di € 30,55 per la consumazione di un solo pasto (missioni fino a 12 ore);

b) prezzo di una camera singola in albergo sino a 4 stelle (missioni superiori alle 12 ore).

Per quanto concerne gli scrutatori ed i segretari, si rammenta che detti componenti il seggio elettorale, essendo residenti nel comune, potranno eventualmente recarsi in missione solo per il recapito dei plichi elettorali fuori dal comune in cui ha sede la sezione.

Il rimborso della spesa è consentito nelle misure sopra indicate.

- Spese di viaggio, indennità supplementare e compensi chilometrici

Per i viaggi compiuti con proprio mezzo di trasporto, le distanze si computano dalla casa municipale del comune di residenza, ovvero dall'abitazione dell'interessato, nel caso che questi si trovi in una frazione o località isolata.

E' ovvio che le predette distanze devono essere calcolate secondo i percorsi più brevi per il raggiungimento delle località sedi di seggio, ai presidenti vengono rimborsate le spese di viaggio ferroviario effettivamente sostenute (anche se di prima classe o se comprensive di supplemento per treno rapido), sulla base dei relativi biglietti che gli interessati devono produrre.

Può corrisondersi anche il rimborso dell'intera spesa occorsa per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto di linea terrestre o marittima se l'uso di questi consenta un evidente, notevole risparmio di tempo, o se manchi un collegamento ferroviario con le località sedi di seggio elettorale.

Dal rimborso devono escludersi le spese per i mezzi di trasporto urbani.

Le spese inerenti al ritorno alle rispettive sedi di provenienza possono essere rimborsate nella stessa misura di quelle ammesse per i viaggi per il raggiungimento delle località sedi di seggio elettorale.

Per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia o altri mezzi di trasporto e per i quali non siano stati messi a disposizione dei componenti di seggio appositi mezzi di trasporto straordinari o non si sia fatto uso del mezzo proprio, compete, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, una indennità di € 0,11 per chilometro o frazione di chilometro non inferiore a m. 500 e, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, una indennità di € 0,16 per chilometro o frazione di chilometro non inferiore a 500 metri.

Per i viaggi compiuti gratuitamente per via terrestre o marittima è corrisposta una indennità chilometrica di € 0,001.

Non spetta alcun rimborso per eventuali spese di trasporto di bagaglio.

Giusta quanto disposto dall'art. 4 della legge 13 marzo 1980, n. 70, i componenti degli uffici elettorali sono autorizzati all'uso del mezzo proprio, restando esclusa l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.

In dipendenza di quanto previsto dal predetto art. 4, ai componenti l'ufficio elettorale che ne fanno richiesta dovrà essere liquidata l'indennità chilometrica prevista dall'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nella misura stabilita dall'art. 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417, cioè pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo.

- Liquidazione del trattamento di missione

A corredo della richiesta di liquidazione del trattamento di missione occorre unire i documenti di viaggio, le fatture dell'albergo, quelle relative ai pasti consumati nonché, per le missioni effettuate con mezzo proprio, i certificati dell'amministrazione comunale comprovanti le relative distanze.

Qualora sia stato fatto uso del treno rapido, deve unirsi il biglietto comprovante la spesa del supplemento.

I comuni devono astenersi dal liquidare il trattamento di missione in tutti i casi di incompletezza della documentazione formale; trattandosi di rimborso delle spese nessuna ritenuta deve essere operata..

I mandati di pagamento delle indennità di missione devono essere emessi dai comuni al lordo del versamento delle ritenute di legge.

F.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Rosalia Mancuso)